

Milano 1915 A

# CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE SECONDA

ARRIVO  
DIVISIONE 2 13 - DIC. 1915  
RAPU

*Adunanza del di* 29 NOVEMBRE 1915

Protocollo N. 999

*La Sezione*

### Oggetto

MILANO Comune  
Domanda di proroga  
del termine per la  
attuazione del piano  
regolatore in Via  
Arena per quell'abi-  
tato.

Questione

*Allegati N. 1 fasc.*

Vista la relazione 9 ottobre 1915 del Ministero dei Lavori Pubblici Div. 2.ª N.º 4933, con cui si chiede parere sulla domanda in data 11 gennaio 1915 del Sindaco di Milano, che in adempimento della deliberazione di quel Consiglio comunale del 28 Dicembre 1914, chiede una proroga di anni dieci ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della vigente legge sull'espropriazione di pubblica utilità al termine di scadenza del piano regolatore speciale del quartiere di Via Arena ed adiacenze, approvato con R. Decreto 28 ottobre 1909 e compreso nel piano generale della Città di Milano, approvato con la legge 12 giugno 1912 N.º 866;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che cotale piano regolatore speciale, approvato in origine con R. Decreto del 19 gennaio 1905 con la prefissione del termine di dieci anni per le espropriazioni ed i lavori, ampliato indi con R. Decreto del 28 ottobre 1909, manteneva fermo per le espropriazioni ed i lavori il termine fissato dal precedente R. Decreto del 19 gennaio 1905, compreso di poi nel piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano approvato con la legge 12 giugno 1912 N.º 866, che nel suo articolo 3.º esplicitamente manteneva per i piani già esecutivi i termini fissati dai rispettivi Decreti Reali, trovavasi all'epoca della prodotta deliberazione consiliare del 28 dicembre 1914 eseguito nella parte più importante, cioè nella zona dove più di tutto urgeva provvedere al risanamento, non nell'altra parte ove ancora esistono vecch

10.11.15

e luridi caseggiati, densamente abitati, in deficienti condizioni igieniche di luce e di aria;

Che, venuto frattanto a scadere col 19 gennaio del presente anno 1915 il termine anzidetto dei dieci anni senza che al detto piano regolatore speciale fosse stata data completamente esecuzione, del che <sup>è</sup> ricercare il motivo nella ristrettezza del termine medesimo, vieppiù aggravata con la maggiore estensione data al piano col R. Decreto del 28 ottobre 1909, il Ministero, avvertendo che l'istanza del Comune è stata antecedente alla scadenza e quindi tempestiva, chiede se nel presente caso sia da applicare per la proroga il disposto dell'art. 14 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, secondo il quale, se il termine per l'esecuzione di un'opera sia stato fissato per legge, può questo essere prorogato con Regio Decreto per un tempo non eccedente il terzo di quello fissato dalla legge, o se si possa ricorrere all'art. 87 della legge medesima che per l'attuazione dei piani regolatori stabilisce come unico limite non potersi eccedere il termine di anni venticinque; prescindendo quindi dalla considerazione che il termine sia stato stabilito per legge, essendo la solennità del provvedimento legislativo prescritta agli effetti del contributo, ma non nei riguardi del termine;

Che però è da osservare che il termine è oramai scaduto, che a tenerlo in vita non poteva bastare la istanza del comune interessato, ma occorre il provvedimento tempestivo di chi per legge aveva autorità di concedere la proroga; che la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità stabilisce solennemente che, trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace; che in cotale materia non si hanno solo dei rapporti fra pubbliche amministrazioni, sui quali si possa, allorchè il pubblico interesse lo esiga, provvedere senza soverchio rigore, ma sono in giuoco anche i diritti dei terzi, per i quali la rigorosa e strettissima osservanza della legge è canone indefettibile, la cui violazione apre l'adito all'esercizio di una azione giudiziaria; che infine nella specie, non la sola dichiarazione di pubblica utilità è diventata inefficace, ma è seriamente a dubitarsi se non sia caduto nel nulla anche l'obbligo del contributo da parte dei proprietari dei beni confinanti o contigui;

Che perciò, date le indiscutibili ragioni di interesse pubblico che il comune di Milano può invocare, sarà rimedio più semplice e sicuro il ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo, che di cotali ragioni tenga il debito conto ed integri le deficienze che nella legge del 12 luglio 1912 relativamente ai termini possono all'evenienza riscontrarsi anche pel non solo piano regolatore speciale del quartiere di via Arena,

senza tentare in via amministrativa atti, che possano condurre al loro annullamento od a sorprese giudiziarie;

In tale conclusione sta il parere della Sezione.-

Per estratto dal verbale  
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

*A. Mine*

VISTO:  
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

*Ca. n. n. n.*

